

REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1493/93 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 1993
sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il 2 febbraio 1959 il Consiglio ha adottato direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti ⁽⁴⁾, modificate in particolare dalla direttiva 80/836/Euratom ⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom, gli Stati membri sono tenuti a rendere obbligatoria la denuncia di attività che comportano un rischio derivante da radiazioni ionizzanti; che, nei casi determinati da ciascuno Stato membro, queste attività sono soggette ad autorizzazione preventiva alla luce del possibile pericolo e di altre considerazioni pertinenti;

considerando che, di conseguenza, gli Stati membri hanno istituito, all'interno dei propri territori, sistemi destinati a soddisfare i requisiti dell'articolo 3 della direttiva 80/836/Euratom; che pertanto, attraverso controlli interni che gli Stati membri pongono in atto sulla base di norme nazio-

nali compatibili con le attuali disposizioni comunitarie e con qualsiasi altra pertinente disposizione internazionale, gli stessi Stati membri continuano a garantire un livello equivalente di protezione all'interno del loro territorio;

considerando che le spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e quelle verso la Comunità e fuori di essa sono soggette alle disposizioni specifiche fissate dalla direttiva 92/3/Euratom ⁽⁶⁾; che gli Stati membri devono applicare al più tardi il 1° gennaio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 92/3/Euratom; che a ciascuno Stato membro spetta garantire, l'adeguata gestione dei propri, residui radioattivi;

considerando che l'abolizione dal 1° gennaio 1993 dei controlli alle frontiere nell'ambito della Comunità ha privato le autorità competenti delle informazioni precedentemente fornite da questi controlli sui trasporti di sostanze radioattive; che dette autorità competenti necessitano di un livello di informazione pari al precedente per continuare ad applicare i controlli ai fini della radioprotezione; che un sistema comunitario di dichiarazioni e scambi di informazioni renderebbe più agevole mantenere il controllo della radioprotezione; che un sistema di dichiarazioni preventive è necessario per le spedizioni di sorgenti sigillate e di residui radioattivi;

considerando che le materie fissili speciali di cui all'articolo 197 del trattato CEEA sono soggette alle disposizioni del titolo secondo, capo VII, Controllo di sicurezza, del trattato; che per il trasporto di tali materie vigono gli obblighi risultanti, per gli Stati membri e la Commissione, dalla convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari (AIEA 1980);

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicati l'obbligo di fornire informazioni e i controlli prescritti per motivi diversi dalla radioprotezione,

⁽¹⁾ GU n. C 347 del 31. 12. 1992, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. 11 del 20. 2. 1959, pag. 221/59.

⁽⁵⁾ GU n. L 246 del 17. 9. 1980, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 84/467/Euratom (GU n. L 265 del 5. 10. 1984, pag. 4).

⁽⁶⁾ GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 24.